

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1477

## PROPOSTA DI LEGGE

### d’iniziativa del deputato CATANOSO GENOESE

Modifiche all’articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e all’articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, in materia di origine e classificazione degli oli di oliva vergini

*Presentata il 2 agosto 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo scorso mese di gennaio, pochi giorni prima che si chiudesse la XVI legislatura, è stata approvata la normativa che si intende modificare con la presente proposta di legge in materia di tutela dell’olio di oliva vergine italiano.

La legge n. 9 del 2013, cosiddetta « legge Mongiello », a nostro giudizio e anche secondo quello di molte associazioni di categoria (produttori e consumatori), necessita di un intervento di modifica su alcuni aspetti che sono oggetto di dibattito: la presenza di alchilesteri e la previsione di doppie sanzioni a carico dei produttori che non costituiscono o non aggiornano il fascicolo aziendale.

Sulla materia vi è una sovrapposizione di norme, nazionali ed europee, che sta provocando confusione e incertezza nella corretta applicazione e interpretazione del disposto normativo.

La proposta di legge modifica inoltre la disposizione contenuta nel decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, cosiddetto « decreto sviluppo » che indica in 30 milligrammi per chilo (mg/kg) il contenuto massimo di metil esteri o di etil esteri degli acidi grassi degli oli di oliva vergini con dicitura « Italia » o « italiano » o che evocano l’origine italiana.

La stessa disposizione prevede che gli oli nazionali, inclusi gli oli a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP), che hanno un tenore superiore al parametro indicato devono sottoporsi a un « piano straordinario di sorveglianza » finalizzato a dimostrare la conformità alla categoria dichiarata, « salve le disposizioni penali vigenti ». Secondo alcune stime, sarebbe assoggettata a tale procedura una quantità

non indifferente di oli, visto che si tratterebbe di circa il 20 per cento della produzione nazionale.

In via generale, si ritiene che il parametro relativo alla presenza di metil esteri o di etil esteri sia da considerare solo un riferimento di qualità e non collegato né da collegare, direttamente o indirettamente, all'origine. È poi, ormai, evidenza scientifica la circostanza secondo cui il contenuto di tali sostanze evolve fortemente nel tempo e, com'è stato riscontrato, nella fase di confezionamento e di conservazione del prodotto, può aumentare anche del 100 per cento in pochi mesi; inoltre, è da non sottovalutare l'appesantimento burocratico ed economico a carico delle imprese, anche considerata l'indeterminatezza del piano di sorveglianza ad oggi ancora non definito.

Queste considerazioni devono portare a una più approfondita riflessione: se ci si limitasse a considerare il tenore di metil esteri e di etil esteri come un aspetto legato unicamente alla qualità, la proposta di fissare un limite inferiore ai 75 mg/kg stabiliti dalla normativa europea, se supportata da idonei dati raccolti dalla sperimentazione in atto, potrebbe comunque essere determinata in un massimo di 40 mg/kg; il Comitato olivicolo internazionale (COI), che ha approfondito la problematica con un gruppo di esperti chimici, ritiene possibile e utile l'adozione di parametri diversi e più appropriati, fra cui gli etil esteri.

Relativamente al tenore dei metil esteri e degli etil esteri, infine, suscita preoccupazione la pubblicazione mensile dei risultati analitici sul sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: l'intento esplicito sarebbe

quello di assicurare ai consumatori la possibilità di individuare gli oli che presentano le caratteristiche migliori ma, per i motivi indicati e in particolar modo per la forte labilità dell'indice, si rischia un « effetto paradosso » visto che l'informazione data ai consumatori rischia di essere fuorviante.

In materia di sanzioni, la proposta di legge modifica l'articolo 16 della legge n. 9 del 2013.

Suscita perplessità la previsione di una doppia sanzione (non destinazione al commercio delle produzioni e sanzione amministrativa pecuniaria) a carico dei produttori che non costituiscono o aggiornano il fascicolo aziendale, una doppia sanzione che risulta obiettivamente eccessiva.

L'applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 16 non risulta, poi, agevole per le imprese che gestiscono il registro di carico e scarico. Queste ultime, infatti, sarebbero sottoposte a sanzione (anche in questo caso duplice) nel caso in cui acquistino olive od olio da soggetti che non hanno aggiornato il fascicolo. Una circostanza, comunque, non chiara e non nota alle imprese acquirenti. Dovrebbe essere previsto, invece, un meccanismo di tutela che consenta di conoscere preventivamente se il soggetto da cui si acquistano olive od olio ha istituito e aggiornato regolarmente il suo fascicolo, in modo di non incorrere inopinatamente in sanzioni, oltretutto eccessive. In sostanza, l'eccessivo utilizzo della sanzione amministrativa, unito alle pesantissime sanzioni accessorie e al complesso meccanismo burocratico posto in essere dall'articolo 16, inducono a ritenere necessaria una seria riflessione sull'intero articolo.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Modifica all'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134).*

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dicitura "Italia" o "italiano", o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi e in etil esteri degli acidi grassi minore o uguale a 40 mg/kg. Il superamento dei valori, salve le disposizioni penali vigenti, comporta l'avvio automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa da parte delle autorità nazionali competenti per i controlli operanti ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 ».

## ART. 2.

*(Modifica all'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9).*

1. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, è sostituito dal seguente:

« 3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese riconosciute che provvedono all'annotazione nel registro di carico e scarico, previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali 10 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2010, di olive o di oli di produttori che non rispettano l'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro ».

